

Avv. VITTORIO SABATINI
64021 Giulianova Lido - Via Dalmazia 15 Int. 1
tel./fax 0858008395 - avv.sabatini@libero.it
PEC: vittorio.sabatini@pec-avvocatiteramo.it
C.F. SBTVTR37C17E058P P. I. 09016230674

COPIA

TRIBUNALE CIVILE DI TERAMO
SEZIONE DISTACCATA DI GIULIANOVA

ATTO DI CITAZIONE

La Ditta **SONORICA** di Santomo Alfonso, c.f. SNTLNS60H28E0580, P.I. 01797030671, in persona del titolare omonimo, con sede legale in Giulianova, Via Leo Leone n. 5, ivi elett. dom. alla Via Dalmazia n. 15, presso e nello studio degli Avv.ti Vittorio Sabatini (c.f. SBTVTR37C17E058P; email: avv.sabatini@libero.it, PEC: vittorio.sabatini@pec-avvocatiteramo.it, fax: 085-8008395, dove si intende ricevere le comunicazioni relative al processo) e Lorenzo Sabatini (c.f. SBTLNZ75P18E058B; email: lorenzo@studiosabatini.com, PEC: lorenzo.sabatini@pec-avvocatiteramo.it, fax: 085-8008395), che la difendono e la rappresentano, giusta procura a margine del presente atto, espone:

In data 14.06.2011, in esecuzione di puntuale atto di indirizzo conferito al Dirigente della II^a Area con deliberazione di Giunta Comunale n. 65 del 25.03.2011, veniva stipulata -- tra il predetto Dirigente del Comune di Giulianova e la Ditta Sonorica del Sig. Santomo Alfonso, soggetto individuato sulla base delle risultanze di un procedimento ad evidenza pubblica - una scrittura privata per la installazione di impianti pubblicitari ecosostenibili su parte del compendio demaniale costituente il lungomare cittadino, in particolare utilizzando i pali della illuminazione e la relativa canalizzazione già in essere.- Di conseguenza, la Ditta Sonorica dava corso all'installazione di impianti di diffusione sonora, comunicando l'inizio di attività in data 15.06.2011.- Atteso che i cavidotti comunali

AVV. VITTORIO SABATINI
AVV. LORENZO SABATINI
Via Dalmazia, 15 Giulianova

Vi conferisco ampio mandato di rappresentarmi e difendermi, sia separatamente che congiuntamente, nella procedura di cui al presente atto, tanto in primo che in secondo grado, nonché in quelle eventuali di opposizione e di esecuzione.

Vi munisco di ogni facoltà di legge, niuna esclusa o eccezionata, comprese quelle di transigere, conciliare, incassare e quietanzare, proporre domande riconvenzionali, appelli incidentali, opposizioni, reclami, appelli, ricorsi di ogni genere, deferire giuramenti decisori, fare istanze per sequestri giudiziari e conservativi, chiamare terzi in causa, rinunciare agli atti del giudizio e accettare eventuali rinunzie; con facoltà, altresì, di nominare altri Avvocati e Procuratori o di farsi sostituire da altri Avvocati e Procuratori con pari poteri.

Ratifico e convalido, fin d'ora, il Vostro operato, quello dei Vostri sostituti e degli altri da Voi nominati.

Dichiaro, infine, di prestare il consenso al trattamento dei dati sensibili, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 22 L. n. 675/96, nei limiti necessari al compimento dell'incarico.

Dichiaro di aver ricevuto una chiara, dettagliata ed esaustiva informazione circa la possibilità di adire la procedura di mediazione prima di agire o resistere in giudizio e di non volermi avvalere di detta procedura.

Eleggo domicilio presso e nel Vostro studio in Giulianova, Via Dalmazia n.15.

Sonorica di Alfonso Santomo
Via Leo Leone, 5
64021 **GIULIANOVA LIDO** (TE)
C.F. SNTLNS60H28E0580 - P.I. 01797030671

Alfonso Santomo
Vittorio Sabatini
Lorenzo Sabatini



interrati presentavano numerose interruzioni - che impedivano la prosecuzione dei lavori di realizzazione dei collegamenti degli impianti - con istanza depositata il 06.07.2011 all'Ufficio di Protocollo, la Ditta Sonorica chiedeva l'autorizzazione a realizzare in via provvisoria delle linee aeree su pali di sostegno.- Lo stesso giorno perveniva alla stessa, tramite racc. r.r., un avviso di avvio di procedimento in autotutela - recante la data del 24.06.2011 ed il numero di protocollo 28139, spedito il 05.07.2011 - con il quale il Dirigente della II^ Area del Comune avviava l'azione di recesso contrattuale, motivandola pretestuosamente con l'entrata in vigore del Codice del Turismo (D.Lgs. 23.05.2011), il cui articolo 47 prevede un'ipotesi di danno da vacanza rovinata, e con il presupposto che *"emissioni sonore promananti in zona ad alta densità turistica possano costituire circostanza fondante istanza generalizzata di risarcimento danni"*.- Con lettera del 11.07.2011 dell'Avv. Vittorio Sabatini, protocollata al n. 29510, la Ditta Sonorica comunicava le sue controdeduzioni.-

Essendo rimasta inevasa la suddetta istanza depositata il 06.07.2011, con successiva istanza del 11.07.2011 depositata il 12.07.2011, la Ditta Sonorica chiedeva l'autorizzazione a ripristinare i passaggi nei punti interrotti della canalizzazione esistente.- Con lettera del 27.07.2011, spedita il 28 successivo e ricevuta il 29.07.2011, il Dirigente della 3^ Area rispondeva a tale ultima istanza comunicando che ogni determinazione in ordine alla stessa rimaneva sospesa a seguito della nota del Dirigente della II^ Area datata 22.07.2011, con la quale si rappresentava che era in corso il procedimento in autotutela finalizzato al recesso dal contratto.- Conseguentemente la Ditta Sonorica era costretta a sospendere i lavori di



realizzazione dell'impianto di diffusione, anche se il canone di €. 3.450,00, previsto dall'art. 10 del contratto, era stato regolarmente pagato il 18.07.2011.-

Con anomalo provvedimento, *rectius* con lettera del 01.08.2011 prot. n. 32958 – **comunicata da ignoti il 23.08.2011 mediante inserimento nella cassetta della posta del Sig. Santomo, e non spedita Racc. A.R. come scritto sulla missiva (ne fa fede la busta contenente la lettera, sulla quale non vi è nessun timbro postale o data di spedizione)** – il Dirigente della II Area confermava le deduzioni argomentative relative al recesso di cui all'avviso di avvio del procedimento, con richiamo anche alla normativa in tema di autorizzazione paesaggistica.-

Avverso tale anomalo provvedimento, la Ditta Sonorica proponeva ricorso al TAR chiedendone la sospensiva e l'annullamento per eccesso di potere e violazione di legge; ma con successivo provvedimento n. 40672 del 26.09.2011 (due giorni prima dell'udienza fissata dal TAR), il Comune di Giulianova – che nelle more aveva restituito il canone – disponeva. "*alla luce dei motivi di ricorso*", "*il ritiro dell'intero procedimento avviato con provvedimento n. 28139/2011 del 24.06.2011 e successivo provvedimento n. 32958/2011 del 01.08.2011, a far data dall'avviso di avvio del procedimento*", vale a dire dal 24.06.2011.- Conseguentemente il TAR il 28.09.2011 emetteva la sentenza n. 464/2011 di improcedibilità del ricorso perché il "*ritiro comportava il sopravvenuto venir meno dell'interesse della ditta ricorrente all'impugnativa proposta*".-

Con lettera dell'Avv. Sabatini del 04.10.2011, protocollata al n. 0047090 del 14.11.2011 il Comune è stato invitato a provvedere al ripristino della



canalizzazione entro 60 giorni, ma a tutt'oggi non ha ancora provveduto pur avendo incassato nuovamente in data 14.10.2011 il canone di €. 3.450,00 previsto dall'art. 10 del contratto, che aveva restituito il 09.09.2011, nelle more del ricorso al TAR.-

Da quanto sopra emerge chiaramente che il Comune di Giulianova deliberatamente non ha voluto dare esecuzione al contratto, sia con il pretesto di un illegittimo recesso contrattuale, precipitosamente ritirato "alla luce dei motivi di ricorso" (nell'imminenza della sua trattazione al TAR), sia col non rendere possibile l'utilizzo della canalizzazione dei pali dell'illuminazione pubblica, previsto all'art. 2 del contratto.-

Infatti, il Comune, pur avendo avuto comunicazione che i cavidotti comunali interrati presentavano numerose interruzioni:

-) non ha dato alcuna risposta alla richiesta della Ditta Sonorica del 06.07.2011 di autorizzare in via provvisoria delle linee aeree su pali di sostegno;
-) ha sospeso *sine die* – con la lettera del 27.07.2011, sopra richiamata - ogni determinazione in ordine alla richiesta del 12.07.2011 di autorizzare la Ditta Sonorica a ripristinare i passaggi nei punti interrotti della canalizzazione esistente;
-) non ha dato alcun seguito all'invito protocollato il 14.11.2011 di provvedere esso Comune al ripristino della canalizzazione entro 60 giorni.-

Il comportamento dell'Amministrazione Comunale non solo non è stato conformato al principio della correttezza e della buona fede, ma integra senz'altro la violazione degli obblighi assunti con la scrittura privata del 14.06.2011, che si risolve nel reiterato inadempimento doloso e nella

mancata esecuzione della stessa.- Infatti, il Comune, pur avendo la consapevolezza di dovere rendere possibile l'utilizzo della suddetta canalizzazione, tuttavia ha omesso intenzionalmente di darvi esecuzione.-

Il danno che ne è derivato alla Ditta Sonorica – prevedibile sia al tempo in cui è sorta l'obbligazione, sia al momento della omessa esecuzione del contratto - è di notevole entità.- Infatti, all'indomani della sottoscrizione (14.06.2011) della scrittura privata ripassata con l'Ente, il titolare della Ditta, Alfonso Santomo – stante l'imminenza della stagione estiva, per la quale soprattutto veniva prevista l'attività di pubblicità (art. 2: “*diffusori rivolti verso la spiaggia*”; art. 3: “*allertamento simultaneo di tutto l'arenile*”) - diede immediatamente corso ai lavori dell'impianto di diffusione sonora, depositando la D.I.A. in Comune il 15.06.2011.- Ne dà atto la stessa Amministrazione con l'avviso di avvio di procedimento in autotutela del 24.06.2011, con il quale ammette che “*codesta Ditta ha dato corso all'installazione di diffusione sonora*”.- In particolare, venivano installati sui pali dell'illuminazione pubblica n. 70 diffusori, per la cui fornitura e posa in opera, nonché per la relativa strumentazione elettronica e materiale vario veniva sostenuta nel 2011 la spesa di €. 27.136,14, come da fatture dei fornitori, assegni di pagamento e scontrini fiscali che si producono: Proel fattura n. 404/K del 30.06.11 €. 33,00 contanti; Domoclima fattura n. 688 del 21.06.11 €. 28,91 contanti; Domoclima fattura n. 674 del 20.06.11 €. 50,28 contanti; Domoclima scontrino fiscale n. 35 del 16.06.11 €. 4,50 contanti; Rema Tarlazzi Spa scontrino fiscale n. 9 del 17.06.11 €. 7,40 contanti; D.I.M.E. srl fattura n. 637 del 16.06.11 €. 6.842,72 assegni Tercas 48504442-48504447-48504448; Mastrilli Silvano

fattura n. 84B del 01.07.11 €. 2.640,00 assegno Tercas 4850444 matrice assegno 48511202; Piccirilli Ettore fattura n. 107 del 18.06.11 €. 20,90 contanti; Magazzini Gabrielli Spa fattura n. 222/403 del 02.06.11 €. 69,90 contanti; Rema Tarlazzi Spa fattura n. 14258 del 17.06.11 €. 1.750,67 assegno circolare Tercas 6201584526; Eco Servizi Group fattura n. 1917 del 13.07.11 €. 1.200,00 assegno Tercas 48504449; CT Elettroimpianti srl fattura n. 20 del 21.06.11 €. 1.500,00 assegno Tercas 48504443; CT Elettroimpianti srl fattura n. 21 del 30.06.11 €. 3.000,00 matrice assegno Tercas 48504450; CT Elettroimpianti srl fattura n. 23 del 15.07.11 €. 2.100,00 matrice assegno Tercas 48509626; Chiari Expert fattura n. 707 del 03.08.11 €. 980,00 finanziamento; Di Giacinto Nello fattura n. 01/649 del 30.07.11 €. 60,72 matrice assegno Tercas 48509628; Proel fattura n. 455/K del 15.07.11 €. 98,94 bonifico; Proel fattura n. 6242/0 del 30.09.11 €. 27,00 contanti; Proel fattura n. 584/K del 30.09.11 €. 323,94 contanti; Proel fattura n. 512/F del 30.11.11 €. 332,77 contanti; Proel fattura n. 378/K del 15.06.11 €. 6.064,49 bonifico Tercas del 15.06.11.-

Per i costi di esercizio dall'inizio del rapporto fino al 31.12.2011 veniva sopportata la spesa di €. 8.839,73, come da fatture, assegni di pagamento e scontrini fiscali che si producono: Dott. Simona Conte fattura n. 158 del 06.07.11 €. 116,81 assegno Tercas 48504445; Marracini Cesare scontrino fiscale del 27.06.11 €. 4,00 contanti; Comune di Giulianova bolletta n. 50 del 29.06.11 €. 19,00 contanti; Vodafone fattura n. AB07942452 del 29.06.11 €. 117,87 addebito su c/c Tercas n. 2491; Ciprietti scheda carburante giugno 2011 €. 302,00 contanti; ENEL fattura n. 1255 del 22.06.11 €. 541,12 contanti; Groupama Assicurazioni polizza n. 06000981

del 23.05.11 €. 50,00 bonifico Tercas del 24.05.11; Sara Assicurazioni polizza n. 71-03803LN del 08.06.11 €. 364,00 assegno Tercas 48504441; Digitalia fattura n. 274 del 30.06.11 €. 218,40 matrice assegno n. 48504446; Dott. Simona Conte fattura n. 233 del 04.08.11 €. 237,81 matrice assegno Tercas 48509627; Vodafone fattura n. AB10722084 del 27.08.11 €. 223,86 addebito su c/c Tercas n. 2491; Avv. Sabatini fattura n. 34 del 12.10.11 €. 1.897,35 matrice assegno Tercas 48511201 di €. 1.595,80 addebito c/c €. 301,55; Architetti Associati Iaconetti fattura n. 46 del 22.11.11 €. 1.006,72 matrice assegno Tercas 48511203 di €. 846,72 addebito c/c €. 160,00; Vodafone fattura n. AB13541693 del 27.10.11 €. 218,19 addebito su c/c Tercas n. 2491; Digitalia fattura n. 440 del 31.10.11 €. 72,60 assegno Tercas 48511204; Comune di Giulianova, canone contrattuale €. 3.450,00, bonifico Tercas del 14.10.2011.-

Contestualmente si dava corso al lavoro di acquisizione degli incarichi di pubblicità dai clienti, che comportava la stipula dei relativi contratti, la riscossione degli anticipi, l'emissione delle fatture.-

In particolare, fino al 07.07.2011 venivano stipulati 28 contratti di pubblicità e fatturati i relativi importi alle seguenti Ditte, per complessivi €. 30.694,06 + IVA, come da fatture con allegati moduli d'ordine che si producono: n. 1/11 Autocori €. 1.200,00; n. 2/11 Joy Fitness €. 1.200,00; n. 3/11 Sabbia S.r.l. €. 504,00; n. 4/11 Le Carni €. 324,00; n. 5/11 Argenteria Petrella Giovanni €. 420,00; n. 6/11 Linus Boutique €. 324,00; n. 7/11 PA.RO Cafè del mar €. 324,00; n. 8/11 Alimpesca €. 360,00; n. 9/11 La Pastarella €. 144,00; n. 10/11 Dolce Idea €. 144,00; n. 11/11 La Camiceria del Giglio €. 324,00; n. 12/11 Clik Piramide €. 600,00; n. 13/11 Casa del

pane €. 720,00; n. 14/11 Bumbà srl €. 1.762,66; n. 15/11 Le cou cou €. 672,00; n. 16/11 Metodo €. 816,00; n. 17/11 Planet Casa €. 324,00; n. 18/11 Imago Arredi €. 2.956,80; n. 19/11 Odissea €. 2.956,80; n. 20/11 Las Mobili €. 2.217,60; n. 21/11 Cosmo srl €. 2.402,40; n. 22/11 Ciprietti Ip €. 1.920,00; n. 23/11 Petrella Umberto €. 420,00; n. 24/11 Digitalia €. 1.560,60; n. 25/11 La cantina del nonno €. 720,00; n. 26/11 Si sposa €. 1.800,00; n. 27/11 Sochil Chimica €. 1.800,00; n. 28/11 Edimobili €. 1.777,20.-

La mancata esecuzione del contratto da parte del Comune ha comportato l'impossibilità di svolgere l'attività di diffusione sonora e di stipulare altri contratti di pubblicità, nonché l'obbligo di restituire gli anticipi incassati per €. 2.070,00 (€. 1.200,00 Autocori con assegno Tercas n. 041256848, restituiti con assegno Tercas n. 0048509621; €. 300,00 Jovi Fitness con assegno Carichieti n. 0508357719, restituiti con assegno Tercas n. 0048509622; €. 150,00 Sabia con assegno BCC Adriatico Teramano n. 1000015468, restituiti in contanti; €. 100,00 Le Carni in contanti, restituiti con assegno Tercas n. 48509623; €. 220,00 Argenteria Petrella Giovanni in contanti, restituiti con assegno Tercas n. 0048509624; €. 100,00 Petrella Giovanni in contanti, restituiti con assegno Tercas n. 0048509625).- Con conseguente danno da immagine commerciale per il forzato inadempimento nei confronti della clientela, che va a ripercuotersi sull'affidabilità della Ditta Sonorica in futuro, con inevitabile perdita di lavoro.-

La ditta SONORICA, in un arco di tempo brevissimo (giugno – 7 luglio 2011) e con l'impianto non ancora operativo, ha fatto registrare un volume di affari pari ad €. 30.694,06 + IVA corrispondente, come già detto, ad

impegni contrattuali sottoscritti (ma numerosi contratti erano comunque in fase di definizione) da imprese acquirenti dei servizi prestati (in particolare pubblicità fonica sulla spiaggia di Giulianova).- E' ragionevole credere che, data la solidità finanziaria dei clienti raggiunti da SONORICA e data la loro serietà commerciale, nessuna delle fatture emesse sarebbe rimasta impagata, né, il servizio avrebbe fatto registrare una netta interruzione al 30/09/11, atteso il perdurare della bella stagione e delle alte temperature che hanno visto l'apertura degli chalet balneari protrarsi fino a quasi tutto il mese di ottobre 2011 e l'attività delle strutture turistico alberghiere proseguire indisturbata ben oltre i consueti limiti temporali.- Onde, con ragionevole tranquillità si può ritenere che - data la natura dei servizi offerti da SONORICA e date tutte le circostanze sopra dedotte (in particolare la stipula di 28 contratti quando l'impianto non era ancora operativo) - la ditta avrebbe potuto contare nell'estate 2011 su un incremento del proprio volume di affari di un ulteriore 50/60% di quello consolidato nelle prime settimane di attività.- Si tenga inoltre in considerazione che il mancato lavoro e quindi i mancati incassi, oltre alle ulteriori spese sostenute per la propria tutela legale (€ 1.897,35 per l'assistenza nel procedimento amministrativo di recesso), hanno privato la SONORICA delle risorse necessarie ad avviare altri tipi di intervento nel campo della pubblicità, (volantinaggio, cartellonistica, pubblicità fonica itinerante e quant'altro) attività che avrebbero protratto il lavoro per tutta la durata dell'intero anno, senza relegarlo nella sola stagione estiva.-

In conclusione il danno subito dalla Ditta Sonorica nella stagione estiva 2011 per la mancata esecuzione del contratto da parte del Comune di

Giulianova – va quantificato in €. 59.433,10 di cui €. 3.392,01 per quota del primo anno di ammortamento del costo fino ad ora sopportato per l'installazione degli impianti di diffusione sonora, che, alla scadenza del contratto, la cui durata è fissata in anni otto (art. 7), “*resteranno di esclusiva proprietà del Comune*” (art. 7); € 8.839,73, per spese di esercizio 2011; € 37.201,36 per mancato guadagno (30.694,06 + 50% - 8.839,73); €. 10.000,00 per danno da immagine commerciale e perdita di clientela.-

Con riserva di agire per i danni (comprensivi anche delle rimanenti sette quote di ammortamento e del mancato guadagno per l'intero periodo contrattuale) che eventualmente saranno causati dal 2012 in poi, se il Comune persisterà nel non dare esecuzione al contratto.- A tal proposito va evidenziato che il Sig. Santomo, per dedicarsi all'attività della Ditta Sonorica, in data 24.05.2011 ha dato le sue dimissioni, con decorrenza 31.05.2011, dal lavoro che svolgeva presso la Ditta GESCO di Mosciano S. Angelo.-

Con l'art. 12 della scrittura privata, le parti hanno convenuto di fissare la competenza del Tribunale di Teramo in ordine alle questioni attinenti “*all'esecuzione del contratto*”.-

Pertanto, la Ditta Sonorica di Santomo Alfonso, come sopra rappresentata e difesa,

CITA

Il **COMUNE DI GIULIANOVA**, in persona del Sindaco pro-tempore, con sede in Giulianova, Corso Garibaldi n. 119, a comparire avanti il Tribunale di Teramo – Sezione Distaccata di Giulianova, all'udienza del 10 maggio

2012, ore 9:30 e segg., per ivi reietta ogni avversa istanza, azione, eccezione o difesa, sentir accogliere le seguenti conclusioni:

- 1) Dichiarare che alla scrittura privata ripassata il 14.06.2011 tra il Comune di Giulianova e la Ditta Sonorica di Santomo Alfonso non è stata data esecuzione, nel periodo 24.06.2011-24.01.2012, per esclusivo inadempimento doloso (o, in subordine, per colpa) dell'Ente.-
- 2) Per l'effetto, condannare il Comune di Giulianova al risarcimento del danno in favore delle Ditta Sonorica di Santomo Alfonso nella misura di € 59.433,10, o in quell'altra ritenuta di giustizia, con rivalutazione e interessi dal 31.10.2011 al saldo.-

3) Condannare il Comune di Giulianova al pagamento delle spese di lite.-
Invita esso convenuto a costituirsi in Cancelleria nel termine di 20 gg. prima dell'udienza indicata, ai sensi e nelle forme stabilite dall'art. 166 c.p.c., ed a comparire in tale udienza davanti al Giudice designato ai sensi dell'art. 168 c.p.c.- Con avvertimento che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c. (preclusione di eccepire l'incompetenza, di proporre domande riconvenzionali ed eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, di chiamare terzi in causa, ecc.) e che, non comparendo si procederà in sua contumacia.-

Offre in comunicazione, mediante deposito in Cancelleria al momento di iscrizione a ruolo della causa, tutti i documenti richiamati in narrativa ed elencati nell'indice del fascicolo.-

Chiede, fin d'ora, l'ammissione di c.t.u. contabile per la valutazione della congruità del mancato guadagno lamentato e per verificare la quantificazione dell'intero danno.-

Con riserva di produrre altri documenti e di richiedere ulteriori mezzi istruttori.-

Con riserva, altresì, di agire per i danni che eventualmente saranno causati dal 2012 in poi, se il Comune persisterà nel non dare esecuzione al contratto.-

Dichiara, ai sensi e per gli effetti della legge 23.12.1999 n. 488 e successive modificazioni e integrazioni, che il valore della causa è di €. 59.433,10.-

Giulianova, 24.01.2012

Avv. Vittorio Sabatini

Avv. Lorenzo Sabatini

RELATA DI NOTIFICA

Su istanza degli Avv.ti Vittorio Sabatini e Lorenzo Sabatini, procuratori come in atti, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto al Tribunale di Teramo – Sezione Distaccata di Giulianova

ho notificato

copia del suesteso atto di citazione a:

Comune di Giulianova, in persona del Sindaco p.t., con sede in Giulianova, Corso Garibaldi n. 119, ivi recandomi e facendone consegna a mani di

Bonk' Souh ivi eddo llo f.g.

cron.

dir. notif.

cost.

costo

costa

totale

390
3,87
2,70
0,27
6,84

l. 24.1.12

L'Ufficiale Giudiziario

pagato